#### COMUNE DI ASSORO Provincia Regionale di Enna



# REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 28/05/2012 Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 01/10/2012 Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 27/11/2013 Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 28/11/2014

#### **INDICE**

#### TITOLO I – NORME GENERALI

	ART. 1-	OGGETTO	DEL	REGOL	AMENTO
--	---------	---------	-----	-------	--------

- ART. 2- DEFINIZIONI
- ART. 3- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

#### TITOLO II - MERCATO SETTIMANALE

#### CAPO I – NORME GENERALI

Articolo 4 Definizioni

#### CAPO II – AREA PUBBLICA DI MERCATO ED ORARI DI SVOLGIMENTO

- Articolo 5 Ammissione al mercato settimanale
- Articolo 6 Aree destinate al mercato ed orari

#### CAPO III - POSTEGGI, DIMENSIONI, ASSEGNAZIONE E SUBINGRESSO

- Articolo 7 Posteggi
- Articolo 8 Assegnazione dei posteggi
- Articolo 9 Bando di assegnazione dei posteggi
- Articolo 10 Formazione della graduatoria
- Articolo 11 Criteri di assegnazione dei posteggi
- Articolo 12 Validità graduatorie
- Articolo 13 Assegnazione di posteggi temporaneamente liberi
- Articolo 14 Trasferimento delle concessioni di posteggio
- Articolo 15 Divieto della concessione di posteggio
- Articolo 16 Subingresso nella concessione del posteggio
- Articolo 17 Revoca
- Articolo 18 Registro dei concessionari di posteggio
- Articolo 19 Tassa di posteggio
- Articolo 20 Caratteristiche delle attrezzature e banco di vendita
- Articolo 21 Calendario annuale
- Articolo 22 Esercizio dell'attività di commercio fuori posteggio

#### CAPO IV – LIMITAZIONI E PUBBLICITA' DEI PREZZI

- Articolo 23 Amplificazione dei suoni
- Articolo 24 Pubblicità dei prezzi

#### CAPO V – CONTROLLO, FESTIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO

- Articolo 25 Norme igienico sanitarie
- Articolo 26 Gestione, ordine e disciplina del mercato
- Articolo 27 Spostamento luogo e data del mercato
- Articolo 28 Commissione di mercato

# <u>TITOLO III – POSTEGGI ISOLATI CONCESSI PER UNO O PIU' GIORNI ALLA SETTIMANA</u>

Articolo 30 Posteggi isolati non mercatali

# TOLO IV – DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE TIPOLOGIA "C"

Articolo 31 Svolgimento dell'attività itinerante Articolo 32 Applicabilità altre disposizioni

#### TITOLO V – COMMISSIONE PER IL COMMERCIO

Articolo 33 Commissione per il commercio su aree pubbliche

Articolo 34 Durata in carica della Commissione

#### TITOLO VI - SANZIONI E NORME FINALI

Articolo 35 Sanzioni

Articolo 36 Norme di rinvio

Articolo 37 Variazioni al Regolamento

Articolo 38 Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento

#### TITOLO I

#### **NORME GENERALI**

# Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto e per scopo di disciplinare il funzionamento del commercio su aree pubbliche ai sensi delle Leggi Regionali 1.03.1995 n.18 e 8.01.1996 n.2, nonché della circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca n. 4754 del 6.04.1996, del Decreto L.vo n. 59/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme nazionali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche.

# Art. 2 DEFINIZIONI

Per "aree pubbliche" si intendono strade, canali, piazze ecc. comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Per "posteggio" si intende la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività.

# ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'esercizio del Commercio su aree pubbliche, il quale può essere svolto:

- su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana (mercato giornaliero tipologia A).
- su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana. (mercato settimanale- tipologia B)
- su qualsiasi area, purché in forma itinerante (tipologia C)

L'attività del commercio su aree pubbliche per le tipologie A e B è subordinata all'autorizzazione del Comune dove ha sede il posteggio richiesto, quella per la tipologia C dal Comune dove risiede l'istante.

Ai richiedenti la tipologia C provenienti da altro Comune è consentito esercitare tale attività previa "autorizzazione". L'esercizio di tale attività può essere negata solo per motivi di viabilità, di carattere igienico – sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi in :

- a) mercato settimanale
- b) posteggi isolati concessi per uno o più giorni alla settimana (tipologia B)
- c) posteggi con chioschi (tipologia A)
- d) in forma itinerante

#### TITOLO II

#### **MERCATO SETTIMANALE**

#### **CAPO I NORME GENERALI**

## ART. 4 DEFINIZIONI

- 1. Il presente regolamento mira a disciplinare il mercato settimanale alla luce della nuova normativa riguardante il commercio su aree pubbliche., ed in particolare della citata L.R. n. 18/95, modificata con L.R. n. 2/96, con le modifiche di cui all'art. 24 della l.r. 22/12/1999, n. 28, dal Decreto Leg.vo n. 59/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Agli effetti del presente regolamento:
  - a) per "mercato" o "mercato locale" o "fiera" o "fiera locale" si intende l'afflusso settimanale di operatori commerciali, debitamente autorizzati sull'area (pubblica o privata di cui il Comune abbia disponibilità) adeguatamente organizzata e chiusa al transito veicolare;
  - b) per "settore merceologico" s'intende l'insieme dei prodotti alimentari (Settore Alimentare) o non alimentari (Settore non alimentare) o degli uni e degli altri (Settore Misto) così come previsto dalla L.R. 22/12/1999, n.28;
  - c) per "agricoltori" s'intendono: i produttori agricoli che esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti ai sensi del Decreto L.vo 18 Maggio 2001 n.228.

#### CAPO II - AREA PUBBLICA DI MERCATO ED ORARI DI SVOLGIMENTO

# ART. 5 AMMISSIONE AL MERCATO SETTIMANALE

- 1. Sono ammessi a frequentare il mercato settimanale locale tutti coloro che sono titolari di "Autorizzazione amministrativa" per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2 lett.b), ai quali è stata già rilasciata, per conversione, ai sensi dell'art.17 della Legge Regionale 1 Marzo 1995, n.18 e successive modifiche. L'ammissione avviene altresì previo bando.
- 2. Sono altresì ammessi a frequentare, nel limite dei posteggi disponibili nel settore "Alimentare, Piante, Fiori e Sementi", i Produttori agricoli che esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti ai sensi del Decreto L.vo 18 Maggio 2001 n.228.

# ART. 6 AREE DESTINATE AL MERCATO ED ORARI

- 1. Le aree pubbliche destinate all'esercizio del mercato settimanale del Giovedì nel Comune di Assoro, con posteggio fisso e contiguo, sono così determinate:
  - Settore alimentare ed articoli per l'igiene della casa: Piazza Marconi.
  - Settore non alimentare : Piazza Marconi e slarghi annessi e connessi e Piazza Umberto.
  - Produttori Agricoli: Piazza Marconi

- 2. La superficie complessiva dell'area destinata all'esercizio dell'attività è ripartita in singoli posteggi. L'area di mercato ed i posteggi attuali risultano dalla planimetria allegata sotto la lettera "A".
- 3. Quando la giornata di mercato ricade in giorno festivo, il mercato locale non sarà effettuato; il Sindaco, previa richiesta degli Operatori o dell'Associazione di Categoria, può anticiparlo, posticiparlo o confermarlo dandone pubblico avviso, mediante ordinanza.
- 4. L'orario di svolgimento di mercato è consentito per sei ore e trenta minuti consecutivi ed è fissato nel modo seguente: **giovedì dalle ore 7,00 alle ore 13,30**

#### CAPO III - POSTEGGI, DIMENSIONI, ASSEGNAZIONE E SUBINGRESSO

#### ART. 7 POSTEGGI

- 1. Per posteggio si intende la parte dell'area, pubblica o privata di cui il Comune abbia disponibilità, che viene data in concessione agli esercenti ai sensi dell'art.70 del Decreto L.vo 26 Marzo 2010 n.59 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE)
- 2. Presso il Comune possono richiedersi le informazioni inerenti al numero, alla superficie ed alla localizzazione dei posteggi disponibili.
- 3. Le merci poste in vendita devono essere distribuite sui banchi appositamente attrezzati la cui misura massima è così stabilita:

Produttori diretti: m. 4,00 x m. 4,00
 Alimentari: m. 7,00 x m. 4,00

• Non Alimentari: m. 7,00 x m. 4,00

Sono fatti salvi i posteggi determinati con superfici superiori a quelle sopra indicate perchè già assegnati per comprovata necessità e per la caratteristica dell'attrezzatura e del mezzo posseduto adibito alla vendita.

Eventuali deroghe alle misure così stabilite potranno essere concesse **dal Responsabile dell'Ufficio** in casi di comprovata necessità e attinenti alle caratteristiche delle attrezzature e del mezzo posseduto e adibito alla vendita, compatibilmente con le aree pubbliche determinate al precedente art.6 del presente Regolamento.

4. Le aree dei posteggi sono delimitate mediante segnaletica orizzontale tratteggiata di colore bianco e numerazione progressiva.

# ART. 8 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Il mercato, anche per esigenze di carattere igienico-sanitario, come previsto dall'art. 11 della legge regionale n.18/95, é diviso in due grandi sezioni: SETTORE ALIMENTARE e SETTORE NON ALIMENTARE.

I posteggi sono così suddivisi:

DESTINATI AL SETTORE ALIMENTARE......N.09
DESTINATI AL SETTORE NON ALIMENTARE.....N. 08
RISERVATI AI PRODUTTORI DIRETTI(non meno del 10% del totale) N.04

- 2. La qualità di produttore diretto è comprovata mediante iscrizione nel Registro Delle Imprese e dal certificato rilasciato dal Sindaco del Comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita. Il certificato deve essere rinnovato annualmente e deve attestare la località e l'ampiezza della superficie utilizzata/coltivata.
- 3. I posteggi non assegnati o che si renderanno vuoti a seguito di rinunzia,revoca o decadenza nelle aree pubbliche designate possono, tenendo conto comunque, anche per motivi di natura igienico-sanitaria, del settore merceologico (settore alimentare e non) e della riserva per gli agricoltori.
  - essere concessi dal Sindaco agli operatori aventi diritto, ai sensi dell'art.
     12, commi 3 e 5 L.R. 18/95 ;
  - essere concessi dal Sindaco agli operatori che hanno presentato istanza di ampliamento del posteggio attiguo di cui sono già assegnatari;
  - essere soppressi dal Sindaco per motivi logistici, di viabilità o di forza maggiore appositamente motivati.

# Art. 9 BANDO DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

- Gli esercenti che intendono ottenere posteggi devono fare domanda al Sindaco. Nel caso che il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i criteri in appresso indicati.
- 2. L'assegnazione dei posteggi avverrà mediante apposito bando da pubblicare all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune e nei consueti luoghi di affissione, almeno 30 giorni prima della formazione della graduatoria.
- 3. Il bando deve indicare tra l'altro:
  - gli elementi identificativi del mercato;
  - la suddivisione dell'area del mercato in settori merceologici omogenei;
  - il numero dei posteggi riservati a ciascun settore;
  - i criteri di formazione della graduatoria di cui ai successivi articoli.

# Art. 10 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

- 1. L' Ufficio commercio, appena scaduto il termine per la presentazione delle domande, raggrupperà le stesse per i settori omogenei come individuati dall'art.8 ter della L.R 18/95 e formerà per ciascun settore una graduatoria sulla scorta e nell'ordine dei criteri stabiliti dal successivo art.11.
- 2. Gli estremi di concessione del posteggio saranno riportati sull'autorizzazione al commercio.
- 3. In uno stesso mercato, nessun operatore può essere titolare di più di una concessione di posteggio.

# Art. 11 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

In fase di prima applicazione del presente regolamento, esaminate le domande già presentate e acquisite agli atti, per l'assegnazione dei posteggi liberi del mercato settimanale si procederà direttamente alla formazione delle graduatorie.

I posteggi saranno assegnati in base ai seguenti criteri e con l'attribuzione dei seguenti punteggi:

- Maggiore anzianità del titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune di Assoro (per la tipologia B): punti 0,5 per ogni anno (MAX punti 15);
- maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il
  quale si concorre all'assegnazione, effettuate come operatore: <u>punti 0,25 per ogni</u>
  <u>presenza (MAX punti 24)</u> così come riscontrato dalle ricevute di pagamento
  della TOSAP;
- maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.: <u>punti</u>
   3 per ogni anno (MAX punti 15);
- maggiore anzianità di iscrizione come risultante dal R.E.A tenuto presso la Camera di commercio competente con riferimento alla data di inizio attività di commercio su aree pubbliche: punti 1 per ogni anno (MAX punti 15);
- residenza nel Comune di Assoro da almeno 5 anni: punti 15.

In caso di parità, si terrà conto dell'ordine cronologico di ricezione della domanda all'Ufficio SUAP del Comune. In caso di ulteriore parità, si terrà conto della maggiore età del richiedente.

Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'ufficio competente entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza e l'esito delle pronuncia è pubblicata nel medesimo giorno.

L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio vengono rilasciate dal Funzionario Responsabile sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, entro il termine di 30 gg. dalla pubblicazione della stessa;

in caso di revisione della graduatoria, il termine di 30 gg. decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.

# Art.12 VALIDITA' GRADUATORIE

- 1. Le graduatorie di cui al precedente articolo hanno validità permanente sino ad esaurimento e saranno aggiornate d'ufficio sia per quanto riguarda le cancellazioni per qualsiasi causa che per le nuove domande di iscrizione.
- 2. Le graduatorie di cui sopra nonché le successive variazioni, saranno pubblicate all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

- 3. Contro le medesime gli interessati potranno produrre ricorso in opposizione alla Giunta Comunale che deciderà entro 15 giorni successivi, adottando la deliberazione conseguente.
- 4. La citata deliberazione sarà notificata sia al ricorrente che a quanti venissero ad assumere, nella nuova graduatoria, un diverso ordine.

# Art. 13 ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI

- I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della relativa concessione entro le ore 8,00, sono assegnati dal Comandante della Polizia Municipale o da un suo delegato, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante con la formula del sorteggio fra i presenti.
- 2. Alla spunta effettuata dal Comandante della Polizia Municipale o da un suo delegato possono partecipare gli operatori precari che siano presenti in quel momento presso il mercato. In caso di assenza di operatori precari alimentaristi non è possibile assegnare eventuali posteggi del settore alimentare ad operatori presenti del settore non alimentare.
- Si definisce "spunta" l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- 4. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare al personale incaricato apposita comunicazione contenente i seguenti dati:
  - estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia),
  - data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte).
- 5. Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale. La mancata esibizione dell'autorizzazione originale comporta l'esclusione dalla spunta.
- 6. L'area in concessione su indicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.
- 7. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta. Per la partecipazione alla spunta per i produttori agricoli precari si applicano le norme previste nel presente articolo.

# Art.14 TRASFERIMENTO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO

1. Qualora al mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione della richiesta stessa, con lettera raccomandata non risulti essere presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio che riguardi il posteggio richiesto.

# Art. 15 DIVIETO DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale: E' altresì vietato lo scambio tra concessionari.

# Art. 16 SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Nel caso di vendita dell'azienda, la concessione del posteggio può essere ceduta unitamente alla stessa.

#### Art. 17 REVOCA

- 1. Il Responsabile dell'Area Amministrativa può revocare la concessione sentita la Commissione di Mercato, per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune. In questo caso il concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.
- 2. La concessione del posteggio può essere revocata, sentita la Commissione comunale per l'esercizio del commercio, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, nei seguenti casi:
  - per assenza ingiustificata dal mercato per tre mercati consecutivi o per 12 settimane in un anno solare;
  - per cessione totale o parziale del posteggio assegnato;
  - per recidiva, nonostante diffida scritta, della inosservanza delle norme indicate nel presente regolamento.
- 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per gli Operatori/assegnatari appartenenti al settore "Produttori Diretti", in quanto la produzione e la vendita dei prodotti ricavati dal suolo possono essere limitate per stagione.

# Art. 18 REGISTRO DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO

1. E' istituito un Registro del mercato, nel quale sono elencati gli Operatori concessionari di posteggio. Nel registro dovranno essere riportate le generalità del concessionario, gli estremi dell'Autorizzazione amministrativa di cui alla legge n.18/95, le tabelle merceologiche, l'iscrizione al R.E.C., le dimensioni del posteggio, nonché le assenze per l'anno solare.

# Art. 19 TASSA DI POSTEGGIO

1. La tassa di posteggio si aggiunge alla tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico e costituisce corrispettivo dei servizi offerti dal Comune nel mercato, IVI compreso il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani.

- 2. L'ammontare delle tariffe è fissato dai relativi Regolamenti Comunali COSAP E TARSU.
- 3. La tassa di cui al presente articolo deve essere pagata entro e non oltre il 31 Marzo relativamente al 1° semestre ed entro e non oltre il 30 settembre relativamente al 2° semestre, oppure potrà essere pagata presso l' Ufficio Tributi del Comune. Gli operatori precari che sono presenti alla spunta (art.13 punto 2 del presente regolamento) riceveranno dai Vigili Urbani in servizio nella giornata mercatale un modulo di versamento precompilato che indica la somma da versare per la occupazione del posteggio in quel giorno di mercato. La ricevuta del versamento effettuato dovrà essere esibita agli stessi Vigili Urbani entro le ore 13,00 della medesima giornata di mercato.
- 4. I pagamenti effettuati oltre i termini di cui sopra dovranno essere integrati di una mora pari al 10% per ogni mese di ritardo fino al terzo mese. Oltre il terzo mese l'operatore moroso che non ha provveduto al pagamento della tassa dovuta, senza alcun pregiudizio per il recupero coatto della somma dovuta, decade dal diritto della concessione del posteggio nonché dell'Autorizzazione Amministrativa.

# Art. 20 CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE E BANCO DI VENDITA

- 1. Le attrezzature ed il banco di vendita del concessionario del posteggio per l'attività di vendita delle merci devono essere collocate entro il perimetro dell'area pubblica assegnata e delimitata.
- 2. La copertura del banco di vendita deve essere realizzata ad un'altezza non inferiore a mt. 2,5 dalla sede stradale o Piazza.
- 3. Le merci devono essere esposte ad un'altezza minima dal suolo di mt. 0,50, fatta eccezione solo per i seguenti generi: terraglia, piante e fiori, ferramenta, mobili, articoli da spiaggia ed oggetti per l'arredamento della casa, che possono essere esposte direttamente sul suolo.

# Art. 21 CALENDARIO ANNUALE

**1.** Il mercato si svolgerà il giorno di GIOVEDI' di ogni settimana, fatte salve eventuali deroghe previste dal presente Regolamento.

# Art. 22 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO FUORI POSTEGGIO

1. L'esercizio dell'attività fuori dal posteggio indicato nell'autorizzazione equivale ad esercizio di attività fuori dal territorio per il quale è valida l'autorizzazione e come tale è punito con le sanzioni previste dalla normativa vigente. Non può essere considerato "attrezzatura di vendita" il veicolo usato esclusivamente per il trasporto delle merci, anche se lo stesso viene fatto sostare nel posteggio. Se vengono violate le disposizioni di cui alla Legge Regionale n.28 del 22.12.1999, applicabili a detto tipo di commercio, si è assoggettati alle sanzioni previste dalla stessa Legge.

#### **CAPO IV LIMITAZIONI E PUBBLICITA' DEI PREZZI**

# Art. 23 AMPLIFICAZIONE DEI SUONI

- 1. Nell'area del mercato è assolutamente vietata la pubblicità mediante l'uso di apparecchiature foniche, schiamazzi e urla da banditore.
- 2. Ai titolari "venditori di dischi, compact-disk, musicassette, etc." è consentito l'uso di apparecchiature di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita della merce, mantenendo sempre il volume di tale apparecchiatura entro i limiti di moderazione, in modo tale da non arrecare disturbo.

# Art. 24 PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. A tutti i venditori dei generi di largo e generale consumo è fatto obbligo, ai sensi dell'art.38 della Legge 11 Giugno 1971, n.426, di indicare i prezzi delle merci poste sul banco di vendita in modo chiaro e ben visibile, anche mediante listino unico.

#### CAPO V - CONTROLLO, GESTIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO

## Art. 25 NORME IGIENICO-SANITARIE

- 1. Gli operatori del mercato che vendono prodotti alimentari, ivi compresi i loro dipendenti, devono osservare le norme igienico-sanitarie previste dalla legislazione vigente in materia.
- 2. Tutti i concessionari di posteggio hanno l'obbligo di dotarsi di appositi contenitori nei quali, durante l'esercizio dell'attività di vendita, raccoglieranno gli eventuali rifiuti prodotti al fine di mantenere pulita l'area pubblica assegnata.
- 3. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato. Al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli **negli appositi contenitori per la differenziata** o, comunque, attenersi alle disposizioni del personale addetto alla pulizia del mercato.
- 4. Gli operatori che producono rifiuti particolari, quali cartoni di grosse dimensioni e simili, hanno la facoltà di raccogliere detti rifiuti, compattandoli e legandoli per renderli meno voluminosi possibile, al fine di agevolare le operazioni di raccolta di cui al precedente comma.
- 5. Il controllo igienico-sanitario nel mercato viene svolto dall'ASP competente per territorio con l'ausilio di personale della Polizia Municipale.

# Art. 26 GESTIONE, ORDINE E DISCIPLINA DEL MERCATO

1. Il mercato locale è gestito direttamente dal Comune.

- 2. La competenza degli atti amministrativi relativi al mercato è affidata all'Ufficio Commercio.
- 3. L'ordine, la disciplina e il controllo del mercato locale sono assicurati da personale della Polizia Municipale.

# ART. 27 SPOSTAMENTO LUOGO E GIORNO DEL MERCATO

- 1. Lo spostamento di luogo e/o giorno del mercato può essere operato per motivi di pubblico interesse, individuati nella necessità di:
  - rifare strade, piazze, condutture (idriche, fognarie, etc.);
  - evitare crolli e smottamenti;
  - assicurare la tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità pubblica,
  - assicurare il rispetto delle norme del Codice della strada nonché la possibilità di accesso alla zona interessata dal mercato da parte di tutti i veicoli di soccorso.
- 2. Lo spostamento di luogo e/o giorno di svolgimento del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale, sentita la commissione di mercato di cui all'art. 8 ter della l.r. n. 18/95.
- 3. Dello spostamento di luogo e/o giorno del mercato, l'Amministrazione Comunale, dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima. In ogni caso, restano in vigore le concessioni di posteggio in atto, fatti salvi i provvedimenti di decadenza e revoca dell'autorizzazione, di decadenza della concessione del posteggio, previste rispettivamente dagli artt. 3 e 14 della l.r. 18/95.
- 4. In caso di trasferimento temporaneo ed urgente del mercato, sempre per motivi di pubblico interesse, tanto da non poter seguire l'iter amministrativo di cui sopra (punto 2 del presente articolo), il Sindaco provvederà con proprio provvedimento a trasferire ad altro sito il mercato medesimo per un periodo non superiore a sei mesi. In questo caso si potranno avvisare gli operatori commerciali interessati anche la mattina stessa della giornata di mercato, prima del loro insediamento nell'abituale sito.

# ART. 28 COMMISSIONE DI MERCATO

- 1. Per il buon andamento e funzionamento del mercato, presso il Comune è istituita una Commissione composta da cinque membri di cui quattro (titolari di posteggio) eletti dagli operatori che vi esercitano la loro attività ed uno dai commercianti a posto fisso.
- 2. Tale Commissione dovrà essere eletta ogni due anni, sulla base di due liste di cui una comprendente i candidati degli operatori del mercato e di una comprendente i candidati degli esercenti il commercio in sede fissa.
- 3. Le modalità di elezione saranno stabilite dal Sindaco, che dispone altresì, quanto necessario per il funzionamento della suddetta Commissione. La suddetta Commissione esprime parere consultivo non vincolante.
- 4. Alle riunioni della suddetta Commissione può partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco o suo delegato.
- 5. I pareri espressi dalla Commissione, presi a maggioranza dei presenti, dovranno risultare da appositi verbali redatti di volta in volta dal Segretario della Commissione medesima, dipendente operante all'interno dell'Ufficio Attività Produttive..

#### **CAPO VI – DIVIETI**

## ART. 29 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI VEICOLI

- 1. Durante gli orari dell'esercizio di attività di mercato è vietata, sulle aree pubbliche ad esso destinate, la circolazione e la sosta a tutti i veicoli.
- 2. Il Sindaco, con propria Ordinanza, stabilisce per il giorno del mercato i divieti e le limitazioni relative alla circolazione e alla sosta dei veicoli per le aree pubbliche interessate all'esercizio di attività di mercato con la messa in opera della relativa segnaletica verticale

# POSTEGGI ISOLATI CONCESSI PER UNO O PIU' GIORNI ALLA SETTIMANA

# Art. 30 POSTEGGI ISOLATI NON MERCATALI

Il Comune, inoltre, per I'esercizio del commercio su aree pubbliche può concedere:

- **I) Autorizzazioni stagionali,** quelle di durata non inferiore a 60 giorni e non superiore a 120 giorni (Tipologia A).
- 2) Autorizzazioni commercio su aree pubbliche ( Tipologia B ) per uno o più giorni alla settimana ( comunque non superiore a tre giorni alla settimana), nelle zone di seguito elencate e per il numero di posti a fianco indicati:
  - Piazza Marconi n.3 posteggi: "1 alimentare(mq.28), 1 non alimentare (mq. 32) e 1 produttore agricolo (mg. 16)
  - Piazza I° Maggio n. 2 posteggi: " 1 alimentare(mq.28), e 1 produttore agricolo (mq. 16), ubicati presso spazi attigui al campanile Chiesa Santa Caterina
  - o **Ex Macello Via P. Nenni n. 2 posteggi:** " 1 alimentare(mq.28) e 1 produttore agricolo (mq. 16)
  - Via A. De Gasperi (incrocio con Via G. Gnolfo e Trazzera Cannatelle) n.3 posteggi: 1 alimentare(mq.28), 1 non alimentare (mq. 32) e 1 produttore agricolo (mq. 16)

La predetta localizzazione potrà subire delle variazioni nel caso di utilizzo del suolo per fini istituzionali da parte del Comune, fermo restando la disponibilità di altra area nelle vicinanze fino alla scadenza dell'autorizzazione.

<u>Durante i giorni in cui risultano assegnati i posteggi nei siti individuati per il commercio su aree pubbliche non mercatali, è fatto divieto agli itineranti di esercitare attività di commercio.</u>

Le autorizzazioni di cui sopra sono rilasciate nei limiti dei superiori posteggi appositamente previsti.

Qualora le domande dovessero essere superiori al numero dei posti stabiliti, l'assegnazione avverrà tenendo conto dei seguenti elementi:

- Anzianità dell'azienda
- Iscrizione alla Camera di Commercio
- Carichi familiari
- Anzianità anagrafica
- Ordine di protocollo della domanda

La disponibilità dei posteggi verrà comunicata all'utenza mediante pubblicazione all'Albo

Pretorio del Comune.

**3) Autorizzazioni temporanee in occasione di eventi particolari** (feste religiose, sagre, commemorazione dei defunti, attività di promozione del territorio, ecc.) o di riunione di persone (valide solo per la durata di svolgimento della manifestazione): esse vengono rilasciate nel luogo di svolgimento degli eventi purchè l'assegnazione del posto sia compatibile con la circolazione stradale e previo nulla osta del Comando VV.UU. – relativo sia alla circolazione che al numero dei possibili posteggi – e , comunque, non possono avere una durata superiore a 59 giorni.

Le domande per l'ottenimento della concessione di un posteggio all'interno dell'area destinata a fiere o sagre, devono essere presentate con le stesse modalità di cui agli articoli 5 e 12 della L.R. 1 marzo 1995 n° 18 almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento delle stesse.

La concessione del posteggio, che si trova nell'area di una fiera o di una sagra, è valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione e le relative Autorizzazioni devono essere rilasciate almeno 30 giorni prima del suo svolgimento.

Le aree su cui si svolgono fiere - mercato e/o sagre sono assegnate con priorità ai titolari di Autorizzazioni di cui all'art.1 comma 2 lettera C , della L.R. 1 marzo 1995 n° 18 e, fra questi, a coloro che hanno il più alto numero di presenze nella fiera di cui trattasi; qualora il numero delle istanze non fosse sufficiente a coprire tutti i posteggi disponibili nella fiera - mercato, essi potranno essere assegnati a sorteggio a qualunque operatore munito di una qualsiasi Autorizzazione per il Commercio su Aree Pubbliche.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata presso l'Albo Pretorio Comunale.

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore,

Gli operatori in graduatoria presenti all'assegnazione dei posteggi che si rendono vacanti il giorno della manifestazione, sono comunque considerati presenti ai fini del conteggio delle presenze, a prescindere che gli stessi rientrino o meno tra coloro che risulteranno assegnatari di posteggio.

Il possesso del titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi è attestato dal Comune. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze in fiera o mercato la graduatoria è formata dando la precedenza a chi ha iniziato prima l'attività.

Il pagamento della TOSAP avverrà con le stesse modalità previste dall'art. 19 co. 3 del presente regolamento.

3)Vanno osservate per le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 1 , 2 e 3 le medesime procedure e i soggetti richiedenti devono possedere i medesimi requisiti previsti e prescritti per il rilascio delle autorizzazioni con durata continuativa.

#### 4) Autorizzazioni per l'installazione dei chioschi

L'installazione dei chioschi per l'esercizio del commercio su area pubblica dovrà avvenire nel rispetto delle norme edilizie e di apposito regolamento comunale in materia, del PRG, nonché previo nulla-osta in merito alla viabilità da parte del Corpi dei VV.UU., in merito alla materia sanitaria da parte dell'ASL e in merito all'urbanistica e decoro urbano da parte dell'UTC.

# TITOLO IV DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE TIPOLOGIA "C"

# Art. 31 Svolgimento dell'attività itinerante

L'esercizio del commercio itinerante può essere svolto in tutto il territorio comunale, purchè la sosta non avvenga in mezzo alla carreggiata stradale, essa infatti è consentita solo sulle aree laterali in modo da non intralciare il traffico degli autoveicoli e dei pedoni, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada.

Ai titolari di autorizzazione di tipologia "C" è consentito sostare nello stesso punto per non più di **mezz'ora** (per punto si intende la superficie occupata durante la sosta).

Le soste tra le attività itineranti e le attività isolate non mercatali non possono avvenire a distanza non inferiore di 200 metri in linea d'aria.

L'attività deve essere svolta con autoveicoli idoneamente attrezzati ed in regola con il codice della strada.

Per gli esercenti che vendono prodotti alimentari è necessario che l'automezzo possieda i requisiti igienico-sanitari per legge, documentati da apposito certificato di idoneità sanitaria. Non è consentito poggiare sul suolo pubblico le merci poste in vendita.

L'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

E' fatto divieto su tutto il territorio comunale richiamare gli acquirenti con apparecchi di amplificazione tali da recare disturbo alla quiete pubblica.

La vendita dovrà avvenire nel rispetto dell'orario stabilito dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00.

# E' fatto divieto assoluto di esercitare commercio itinerante durante gli orari del mercato settimanale.

I titolari di autorizzazione di tipologia "C", rilasciata da altri Comuni, devono presentare istanza al Sindaco chiedendo l'autorizzazione per la vendita dei prodotti (merce) in questo territorio comunale, corredata dai seguenti documenti:

- 1) Copia dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di provenienza (di residenza);
- 2) Copia tesserino di idoneità sanitaria;
- 3) Copia certificato di idoneità sanitaria dell'automezzo.
- I documenti di cui ai punti 2 e 3 vanno richiesti solo per gli addetti alla vendita di prodotti alimentari.

E' applicabile, ai fini della richiesta dell'autorizzazione, la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art.19 della legge 241/90.

Il Sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente, in tutto o su parte del territorio comunale la vendita in forma itinerante per motivi di pubblico interesse, di viabilità e traffico, di carattere igienico-sanitario o in occasione di ricorrenze particolari.

# ART. 32 APPLICABILITA ALTRE DISPOSIZIONI

Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono in quanto applicabili le restanti disposizioni di cui al presente regolamento.

# TITOLO V COMMISSIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

# Art. 33 NOMINA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Presso il comune è costituita una Commissione per il commercio su aree pubbliche che è nominata dal Sindaco , ai sensi dell'art. 7 della L.R. 18/95, dura in carica quattro anni ed è così

#### composta:

- 1) Dal Sindaco o da un delegato permanente, con funzione di Presidente;
- b) Dal capo dell'ufficio Comunale o da un suo delegato, addetto al traffico ed alla viabilità o dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale;
- c) Dal capo dell'Ufficio Comunale o da un suo delegato, addetto all'urbanista ed al territorio;
- d) Da tre rappresentanti delle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale,
  - designati dalle strutture provinciali territorialmente competenti delle stesse;
- e) Da un rappresentante delle organizzazione dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- f) Da un esperto di problemi della distribuzione;

# ART. 34 DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE

La Commissione di mercato rimane in carica per quattro anni . La stessa svolgerà le proprie funzioni a maggioranza dei presenti, le relative decisioni dovranno risultare da verbali redatti da un funzionario in servizio presso il competente settore amministrativo, che assumerà le funzioni di segretario.

#### TITOLO VI SANZIONI E NORME FINALI

#### ART. 35 SANZIONI

Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento – salvo che non costituiscano violazioni sanzionate con leggi statali e regionali – comportano l'applicazione di sanzioni amministrative, così come disposto dall'art. 20 della L. R. n. 8/95 e successive modifiche ed integrazioni.

#### ART. 36 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute nella Legge Regionale 1 Marzo 1995, n.18, nonché alle disposizioni e normative vigenti in materia di commercio su aree pubbliche ed eventuali, successive modifiche.

I requisiti igienico-sanitari per la vendita e la somministrazione nelle aree di mercato sono quelle previste dalle specifiche normative vigenti in materia.

# ART. 37 VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto della vigente normativa che regola la materia, le disposizioni contenute nel presente Regolamento dandone comunicazione ai concessionari di posteggio mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a norma di legge

# ART. 38 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per giorni quindici all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.